

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 84
DI DATA 29.06.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CONDINO CON RIFACIMENTO DEL FONDO. (CUP I26J13000320007 - CIG 6014060F4C).
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di giugno, nella residenza municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CONDINO CON RIFACIMENTO DEL FONDO. (CUP I26J13000320007 - CIG 6014060F4C).
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Posto che, rientrando nei programmi dell'Amministrazione comunale la sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo in erba artificiale, tanto che l'intervento risultava espressamente previsto dal programma generale delle opere pubbliche parte integrante della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016, approvata dal Consiglio comunale, contestualmente al bilancio 2014 e al pluriennale 2014-2016, con deliberazione n. 10 dd. 30.05.2014, la Giunta comunale, con deliberazioni n. 24 dd. 22.05.2013 e n. 28 dd. 27.06.2013, affidò al geom. Tolettini Ugo, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Trento al n. 2066, gli incarichi di progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori accennati, nonché di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera ed al geologo Lorenzi dott. Germano, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi con il n. 145, l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione, il tutto per gli importi evidenziati nei provvedimenti; le convenzioni con i professionisti vennero entrambe sottoscritte in data 09.07.2013.

Richiamata altresì la deliberazione n. 69 del 13.11.2014, con la quale la Giunta comunale approvò in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, predisposto in data 26.08.2014 dal geom. Tolettini, completo del piano di sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso professionista e della relazione geologica e relazione geotecnica a firma del geologo Lorenzi, nel cui quadro economico la spesa complessiva dell'opera fu quantificata in Euro 260.000,00, di cui Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Atteso che a detta approvazione la Giunta comunale giunse dopo aver:

- a) constatato che, con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'intervento non era frazionabile in lotti funzionali e ciò sia in ragione delle sue caratteristiche e dimensioni, sia perché un eventuale frazionamento non si sarebbe rivelato conveniente sotto il profilo economico;
- b) appurato che erano stati acquisiti:
 - l'autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie rilasciata con deliberazione n. 58/2014 dd. 10.03.2014 (comunicazione del 13.03.2014 prot. n. 002416/16.8), le cui prescrizioni erano state recepite dal progettista nella stesura definitiva del progetto esecutivo;
 - l'autorizzazione, con prescrizioni, del Servizio Bacini Montani – Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico di cui alla determinazione n. 258 dd. 03.04.2014 del Dirigente del Servizio citato (comunicazione del 08.04.2014 prot. n. S138/U088/2014/195962/18.5);
 - l'autorizzazione prot. n. S106/14/88368/19.5.4/3MAM/DG/tr dd. 17.02.2014 del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;
- c) preso atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 di data 30.05.2014, aveva autorizzato per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 114, comma 2 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m., il rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per i lavori in narrativa e che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1445 di data 25.08.2014 trasmessa dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con lettera del 10.09.2014 prot. n. S013/2014/479342/18.2.4, aveva rilasciato al Sindaco l'autorizzazione ai sensi degli artt. 110 e 114 della L.P. 04.03.2008, n. 1 per la realizzazione in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. dei lavori medesimi, subordinandola alle condizioni e prescrizioni di cui alle autorizzazioni richiamate sub b);
- d) riscontrato che, per effetto del disposto di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non era obbligatoria l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico di cui all'art. 55 della medesima L.P., trattandosi di progetto il cui importo, considerato al netto degli oneri fiscali, non superava la soglia limite ivi prevista;
- e) accertato che il progetto non doveva essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ciò per effetto del disposto di cui al successivo art. 40, comma 1, operando, come or ora precisato, la deroga alla richiesta di parere prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993; né per esso trovava applicazione l'istituto della validazione di cui all'art. 41 del D.P.P. citato, non

ricorrendo alcuno dei casi per i quali il comma 1 di detto articolo prevede che la validazione venga effettuata.

Atteso altresì che, con la medesima deliberazione, fu dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m.; venne inoltre individuata, quale modalità per l'esecuzione dei lavori tra quelle previste dall'art. 29 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., quella dell'economia con il sistema del cottimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 ed al Titolo VIII (art. 174 e seguenti) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; fu infine disposto di avvalersi dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica, disponendo, in base a quanto previsto dall'art. 178, comma 1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., che il responsabile del procedimento procedesse a selezionare le imprese da invitare al confronto concorrenziale utilizzando l'elenco telematico di cui all'art. 54 del medesimo D.P.P..

Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 121 dd. 17.11.2014, con la quale il progetto esecutivo sopra accennato venne approvato a tutti gli effetti nell'importo complessivo di Euro 260.000,00, di cui Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con lo stesso provvedimento:

- fu dato atto che il finanziamento della predetta spesa di Euro 260.000,00, prevista dal quadro economico di progetto per la realizzazione dell'opera, era assicurato per l'importo di Euro 230.000,00 dai canoni aggiuntivi di cui alla lett. a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4 e per Euro 30.000,00 da una quota del fondo per gli investimenti programmati dai Comuni (art. 11 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m.);
- si imputò tale spesa agli interventi 2060206 (cap. 3630) in conto residui e 2060201 (cap. 3621) in conto competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;
- fu disposto di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2 della L.P. 10.09.1993, n. 26, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52, comma 1 della medesima L.P. e dell'art. 176 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della citata legge, con ammissione del subappalto e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/1993;
- venne ulteriormente precisato di delegare la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) allo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica, nel mentre la sanzione pecunaria prevista ai sensi dell'art. 35 ter della L.P. 26/1993 fu determinata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara.

Rilevato che, a seguito di confronto concorrenziale espletato mediante gara telematica dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 33 quater della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e come risulta dal verbale delle operazioni di gara di data 26.01.2015, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vezzano (TN), Strada di Pedegaza n. 12, Frazione Ciago, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale del 7,235%.

Visto il contratto di cottimo n. 417 di rep. del 03.03.2015 di affidamento, mediante il sistema del cottimo, alla citata impresa Green Scavi s.r.l. dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo per l'importo complessivo di Euro 185.615,09 più I.V.A. nella misura di legge, di cui Euro 184.438,99 più I.V.A. per lavorazioni ed Euro 1.176,10 più I.V.A. per oneri della sicurezza.

Atteso ora che da parte del geom. Tolettini Ugo, progettista dell'opera (ed anche direttore dei lavori) e quindi competente in base al disposto di cui all'art. 51, comma 4 della L.P. 26/1993 e all'art. 126, comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., dove è stabilito il principio per cui di norma le varianti sono elaborate dal progettista, è stata predisposta in data 09.06.2015 una variante progettuale rispondente al sopravvenuto interesse dell'Amministrazione comunale di apportare delle modifiche all'entità dei lavori originariamente previsti, di sostituire alcune opere con magisteri diversi, seppur analoghi, di far fronte ad imprevisti riscontrati in sede di lavoro e non prevedibili in fase di progettazione, di eseguire alcuni interventi di completamento al fine di migliorare la funzionalità dell'opera nel suo complesso, senza con ciò alterarne la natura e le caratteristiche, secondo quanto nello specifico puntualmente precisato e descritto dal professionista nella relazione tecnica parte integrante dell'elaborato di variante.

Esaminata detta variante n. 1 dei lavori di lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, nella quale, come dato evincere dal relativo quadro economico di seguito riportato, l'importo complessivo dell'opera rimane invariato, venendo quantificato in Euro 260.000,00, di cui Euro 209.157,68 netti per lavori (comprensivi di Euro 1.485,60 di oneri per la sicurezza) ed Euro 50.842,32 per somme a disposizione dell'amministrazione e tale quindi da non comportare un supero dell'importo complessivo inizialmente impegnato per il progetto ed interamente finanziato:

A Lavori	
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	207.672,08
Oneri per la sicurezza	1.485,60
Totale lavori	209.157,68
B Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	14.600,00
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza	7.200,00
Spese per relazione geologica e geotecnica	1.821,53
Cassa nazionale geometri	872,00
Contributo previdenziale geologo	36,43
I.V.A. su lavori	20.915,77
I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale	5.396,59
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	50.842,32
C Totale A+B	260.000,00

Riscontrato che la variante in narrativa prevede maggiori lavori per Euro 23.542,59 rispetto a quelli dell'originario contratto di cottimo n. 417 di rep. del 03.03.2015 (Euro 185.615,09 compresi Euro 1.176,10 di oneri della sicurezza), in quanto tali contenuti entro il limite del quinto dell'importo di detto contratto.

Visto l'art. 51 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e rilevato che la variante, dovuta alle esigenze determinate dagli interessi pubblici sopravvenuti sopra esplicitati ai sensi del comma 1, lettera a) del medesimo articolo, si inquadra nella fattispecie di cui al successivo comma 5, lettera b), in quanto si riferisce a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostano di oltre un quinto rispetto all'importo del contratto stesso e non determina un supero di spesa rispetto all'importo complessivo impegnato per il progetto.

Appurato, alla luce di quanto or ora precisato, che la variante in questione deve senz'altro intendersi consentita, non solo perché ricorrono i motivi di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 51 citato, ma anche e soprattutto per il fatto che lo stesso comma 1 fa espressa eccezione per i casi di cui al successivo comma 5, in presenza dei quali la variante è da considerarsi quindi comunque ammessa; a norma di quest'ultimo comma, la competenza alla sua approvazione è riservata al dirigente della struttura competente, al quale, se ricorre la fattispecie di cui alla lettera b) – come è il caso di specie – è rimessa anche l'approvazione dei prezzi concordati con l'impresa aggiudicataria per i lavori non compresi nel contratto originario e la fissazione, se necessario, di un nuovo termine per l'ultimazione.

Rilevato che, ai fini dell'approvazione della variante progettuale di cui alla presente determinazione, non è richiesto il preventivo accertamento della necessità dei lavori suppletivi da essa previsti e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo in corso d'opera ai sensi del comma 6 del più volte citato art. 51, in quanto i lavori suppletivi non sono di entità superiore al quinto dell'importo del contratto originario, tanto più che l'art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 sancisce espressamente che un tale accertamento non è dovuto nell'ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia.

Constatato che, ai sensi del successivo comma 6 bis del medesimo art. 52, relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'art. 51.

Considerato che, a norma del comma 10 dell'art. 51 della L.P. 26/1993, i lavori conseguenti alla variante in argomento possono essere affidati all'originario contraente in quanto contenuti nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto e ritenuto di procedere in tale senso, dato che tali lavori suppletivi non possono essere tecnicamente ed economicamente distinti da quelli previsti nel progetto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione, assegnandoli pertanto all'impresa Green Scavi s.r.l., mediante atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'atto di cottimo principale, nonché ai n. 16 nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento che accompagna la variante.

Atteso che in ordine ai lavori di variante la Commissione per la Pianificazione Territoriale del Paesaggio, con deliberazioni n. 103/2015 del 23.03.2015 e n. 199/2015 del 14.05.2015, ha concesso l'autorizzazione di competenza.

Vista la propria attestazione prot. n. 3931 del 29.06.2015, resa ai sensi dell'art. 110 della L.P. 04.03.2008, n. 1, in ordine alla conformità urbanistica delle opere di variante alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore; in base a quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, lett. b) della L.P. 26/1993 non è invece richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'art. 55 della medesima legge.

Ribadito che la variante progettuale in narrativa non comporta una maggior spesa rispetto all'importo

originario di progetto interamente finanziato e che dal presente provvedimento non deriva pertanto un nuovo impegno a carico del bilancio.

Visto il decreto sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, ad oggi efficace ed operativo.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed in particolare gli art. 51 e 52.

Visto il D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. ed in particolare l'art. 126 e le disposizioni di cui al Titolo VIII.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità,

D E T E R M I N A

1. Di approvare la variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, redatta in data 09.06.2015 dal geom. Tolettini Ugo, che non modifica il totale complessivo dell'opera, mantenendolo invariato in Euro 260.000,00, di cui Euro 209.157,68 netti per lavori, ivi compresi Euro 1.485,60 di oneri per la sicurezza ed Euro 50.842,32 per somme a disposizione dell'amministrazione, senza determinare quindi un supero dell'importo complessivo inizialmente impegnato per il progetto, come da relativo quadro economico sotto riportato e che prevede maggiori lavori per Euro 23.542,59 rispetto a quelli del contratto di cattimo originario rep. n. 417 di rep. del 03.03.2015 (Euro 185.615,09 compresi Euro 1.176,10 di oneri della sicurezza), in quanto tali contenuti entro il limite del quinto di detto contratto, sicché l'importo del cattimo assomma complessivamente ad Euro 209.157,68 e, cioè, Euro 185.615,09 come stabilito nel contratto principale più Euro 23.542,59 per effetto dei lavori suppletivi.

A Lavori

Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	207.672,08
Oneri per la sicurezza	1.485,60
Totale lavori	209.157,68

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	14.600,00
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza	7.200,00
Spese per relazione geologica e geotecnica	1.821,53
Cassa nazionale geometri	872,00
Contributo previdenziale geologo	36,43
I.V.A. su lavori	20.915,77
I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale	5.396,59
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	50.842,32

C Totale A+B

260.000,00

2. Di autorizzare i maggiori lavori previsti dalla variante progettuale, corrispondenti ad Euro 23.542,59, dando atto che questi verranno affidati mediante atto di sottomissione all'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vezzano (TN), Strada di Pedegaza n. 12, Frazione Ciago, codice fiscale e partita I.V.A. 01677650226, già titolare dei lavori principali, come consentito dal comma 10 dell'art. 51 della L.P. 26/1993 in quanto contenuti entro il limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'atto di cattimo principale, nonché ai nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento che accompagna la variante.
3. Di dare atto che la variante non prevede supero di spesa rispetto all'importo originario di progetto di Euro 260.000,00 interamente finanziato, per cui il presente provvedimento non comporta a carico del bilancio alcun impegno ulteriore rispetto a quello a suo tempo perfezionato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Butterini Pietro

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 29.06.2015 al 09.07.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 29.06.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mazzocchi Manuela